

riepilogo **SCADENZE**

**PROROGHE**

versione 6.2 15 ottobre 2020

DOCUMENTI		PROROGA	note e norma riferimento
<b>PATENTE di GUIDA</b>	in scadenza dal <b>01/02/2020 al 31/05/2020</b>	SOLO per la Circolazione <b>in ITALIA</b> <b>31 dicembre 2020</b> ----- SOLO per la Circolazione <b>fuori ITALIA</b> in territorio UE, <b>7 mesi</b> dalla data di scadenza su di esse indicata	art. 3 Reg. (UE) 2020/698 Circ.22916 Mit del 27/08/2020 Circ.005457 Min.Int. del 03/08/2020 art. 104 c.1, del DL 18/2020, che ha esteso il termine di proroga della validità del documento di guida sino al 31 dicembre 2020
	in scadenza dal <b>01/06/2020 al 31/08/2020</b>	Circolazione <b>in territorio UE,</b> <b>compresa Italia</b> <b>7 mesi</b> dalla data di scadenza su di esse indicata	art. 3 Reg. (UE) 2020/698 Circ.22916 Mit del 27/08/2020 Circ.005457 Min.Int. del 03/08/2020
	in scadenza al <b>31/01/2020</b> e dal <b>01/09/2020 al 30/12/2020</b>	SOLO per la Circolazione <b>in ITALIA</b> <b>31 dicembre 2020</b>	art. 104 c.1, del DL 18/2020, che ha esteso il termine di proroga della validità del documento di guida sino al 31 dicembre 2020 Circ.22916 Mit del 27/08/2020 Circ.005457 Min.Int. del 03/08/2020
validità delle patenti di guida, <b>RILASCIATE DA UN DIVERSO PAESE</b> <b>MEMBRO DELL'UE</b>	in scadenza dal <b>01/02/2020 al 31/08/2020</b>	Circolazione in territorio UE, compresa Italia <b>7 mesi</b> dalla data di scadenza su di esse indicata	art. 3 Reg. (UE) 2020/698 Circ.22916 Mit del 27/08/2020
<b>DOMANDA ESAME</b> richiesta <b>PATENTE</b> per esame QUIZ	in scadenza tra <b>il 31/01/2020 e il 15/10/2020</b>	esame entro il <b>13/01/2021</b>	art. 1, co. 1, DD 268 del 12 agosto 2020 Circ.22916 Mit del 27/08/2020
<b>FOGLIO ROSA</b> autorizzazioni ad esercitarsi alla guida	in scadenza tra <b>il 31/01/2020 e il 28/10/2020</b>	sono prorogate fino al <b>13/01/2021</b>	art. 1, co. 2, DD 268 del 12 agosto 2020 Circ.22916 Mit del 27/08/2020
<b>RIPORTO</b> idoneità quiz esame teoria		non si tiene conto del periodo compreso tra il <b>31/01/2020</b> ed il <b>28/10/2020</b>	Circ.22916 Mit del 27/08/2020 Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui "foglio rosa" è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, <b>hanno a decorrere dal 29 ottobre</b> <b>2020, 2 mesi</b> per richiedere il riporto dell'esame di teoria.
<b>CERTIFICATO MEDICO</b> requisiti psicofisici patente di guida	in scadenza tra <b>il 31/01/2020 e il 31/07/2020</b>	conservano la loro validità fino al <b>29/10/2020</b>	DL 17/03/2020 n.18 art.103 comma 2. Circ.22916 Mit del 27/08/2020 Certificati medici rilasciati per il conseguimento della patente di guida, con termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale, se emesso da una commissione medica locale), nel periodo 31/01/20 e il 31/07/20
<b>PERMESSI PROVVISORI</b> rilasciati ai <b>titolari di patente</b> prenotati a visita presso le <b>CML</b>	in scadenza tra <b>il 31/01/2020 e il 31/07/2020</b>	conservano la loro validità fino al <b>29/10/2020</b>	DL 17/03/2020 n.18 art.103 comma 2. Circ.22916 Mit del 27/08/2020
<b>ATTESTATI DI GUIDA</b> rilasciati per visita in commissione medica ai sensi dell'art. 115, comma 2. Limiti e prescrizioni nella <b>guida di</b> <b>Autocarri oltre 65 anni di età e di</b> <b>Autobus oltre 60 anni di età</b>	in scadenza tra <b>il 31/01/2020 e il 31/07/2020</b>	prorogati fino al <b>29/10/2020</b> nel rispetto dei limiti massimi di età e peso, previsti dall'art.115 cds	DL 17/03/2020 n.18 art.103 c.2 Circ.22916 Mit del 27/08/2020 <b>PROROGA valida anche per i conducenti muniti di</b> <b>patente di categoria CE che hanno compiuto 65 anni</b> <b>di età successivamente al 31/01/20 e il 29/10/20,</b> <b>ed anche per i conducenti muniti di patente categoria</b> <b>D1, D1E, D o DE che hanno compiuto 60 anni di età</b> <b>successivamente al 31/01/20 e il 29/10/20, senza</b> <b>nessità dell'attestazione di cui all'art.115 c.2</b>
<b>CONVERSIONE PATENTE DI GUIDA</b> rilasciata da Stati <b>extraUE</b> , convertibili in Italia	nelle ipotesi per le quali, nelle more della situazione di emergenza sanitaria in atto, a decorrere dal 9 marzo 2020 venga a scadere: 1. la validità della patente di guida estera; 2. il periodo di quattro anni utile a richiedere la conversione senza incorrere nel provvedimento di revisione.	ai fini della presentazione della predetta domanda dovrà essere riconosciuto all'utente un maggior <b>numero di giorni</b> (naturali e consecutivi) pari a quelli ricompresi <b>tra la data</b> <b>del 09/03/2020 e quella di</b> <b>scadenza della patente</b> <b>estera</b> posseduta, <b>a</b> <b>decorrere dalla data di</b> <b>cessata emergenza sanitaria</b> che consentirà all'utenza di recarsi presso gli UMC	Circ.9836 del 27/03/2020 qualora l'UMC della provincia ove ha acquisito residenza anagrafica il richiedente la conversione abbia cessato le attività rivolte al pubblico in data anteriore al 9 marzo 2020, anche tali ulteriori giorni dovranno essere utilmente considerati nel computo del maggior termine da accordarsi all'utente nella valutazione della domanda di conversione.  la data del 9 marzo 2020 - che ai fini di quel che qui rileva è il primo giorno di efficacia delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 1, del DPCM 8 marzo 2020

riepilogo SCADENZE

PROROGHE

versione 6.2b 15 ottobre 2020

DOCUMENTI		PROROGA	note e norma riferimento
CQC	rilasciate da un <u>diverso Paese</u> membro dell'UE in scadenza compresa nel periodo da <b>01/02/2020</b> e il <b>31/08/2020</b>	proroga di <b>7 mesi</b> dalla scadenza di ciascuna abilitazione CQC	Reg. (UE) 2020/698 Circ.22916 Mit del 27/08/2020  <b>Su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa.</b>
	rilasciate in Italia in scadenza tra il <b>01/02/2020</b> e il <b>29/03/2020</b>	fino al <b>29/10/2020</b> solo territorio NAZIONALE  proroga di <b>7 mesi</b> dalla scadenza di ciascuna abilitazione CQC, sul territorio dell'UE	Reg. (UE) 2020/698 DL 18/2020 art.103 c.2 Circ.22916 Mit del 27/08/2020 la circolazione in Italia potrà avvenire con la data di proroga più favorevole tra le previste.  CQC in scadenza al 31/01/2020 mantengono la validità fino al 29/10/2021 solo territorio NAZIONALE
	rilasciate in Italia in scadenza dal <b>30/03/2020</b> al <b>31/12/2020</b>	proroga di <b>7 mesi</b> dalla scadenza di ciascuna abilitazione CQC	art. 1 Decisione Comm.UE C(2020) 5591 final Circ.22916 Mit del 27/08/2020 <b>Su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa.</b>
<b>ATTESTATI CQC</b> rilasciati per la formazione iniziale	in scadenza tra il <b>31/01/2020</b> e il <b>28/10/2020</b>	conservano la loro validità fino al <b>29/10/2020</b>	DD 158 Mit del 08/06/2020 Circ.22916 Mit del 27/08/2020
<b>ESAME RIPRISTINO CQC</b>	ai fini del computo dei <b>termini di 2 anni</b> dalla scadenza CQC	<b>non si tiene conto</b> del periodo compreso tra il <b>31/01/2020</b> e il <b>28/10/2020</b>	DD 158 Mit del 08/06/2020 Circ.22916 Mit del 27/08/2020 <b>A partire dal 29/10/20 il titolare della CQC la cui scadenza (dei 2 anni) ricada nel periodo interessato, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 272 giorni</b>
<b>CORSI CQC</b> Disciplina delle <b>ASSENZE</b> <b>"Causa COVID – 19"</b>	Nei corsi di <b>qualificazione iniziale, anche di integrazione,</b> per la CQC,	potranno essere utilmente considerate <b>le ore di lezione frequentate</b> , anche oltre il termine di chiusura del corso a cui è iscritto, a condizione che <b>entro e non oltre il termine di sei mesi, decorrenti dal giorno della prima assenza,</b> riprenda la frequenza delle lezioni.	Circ.28630 del 14/10/2020 in via del tutto eccezionale e transitoria, si applica una deroga alle disposizioni previste, quando le assenze siano motivate da positività al COVID-19 oppure da quarantena obbligatoria o fiduciaria. Si suggerisce una attenta lettura della circolare <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Entro e non oltre il giorno lavorativo immediatamente precedente all'inserimento del predetto allievo nel nuovo corso, il soggetto erogatore ne dà comunicazione all'UMC ed alla DGT territorialmente competenti, avendo cura di specificare gli estremi identificativi dell'originario corso di iscrizione dell'allievo e di quello che ne è sostituzione e prosieguo, nonché la causale "causa COVID-19".</li> <li>• "sarà possibile per il soggetto erogatore del corso portare a termine il corso di qualificazione iniziale, anche di integrazione, o di formazione periodica a cui l'allievo poi assente per "Causa COVID-19" era iscritto, consentendo così agli altri allievi di procedere agli adempimenti successivi."</li> <li>• "è fatto obbligo di comprovare una assenza come "Causa COVID-19" attraverso il modulo allegato alla presente circolare, che l'allievo assente deve inviare al soggetto erogatore del corso entro e non oltre il primo giorno di assenza. Per l'invio è utile qualsiasi modalità che consenta di comprovare l'avvenuta ricezione: è onere dell'allievo assicurarsi che il modulo sia stato ricevuto nel predetto termine, non essendo consentite contestazioni sul punto. Il soggetto erogatore del corso registra sullo specifico registro delle presenze l'assenza con l'annotazione "COVID" "</li> </ul>
	Nei corsi di <b>formazione periodica</b> per la CQC,	potranno essere utilmente considerate le lezioni frequentate <b>per moduli già interamente conclusi</b> , anche oltre il termine di chiusura del corso a cui è iscritto, a condizione che <b>entro e non oltre il termine di sei mesi, decorrenti dal giorno della prima assenza,</b> riprenda la frequenza delle lezioni.	
<b>Abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola</b>	in scadenza tra il <b>31/01/2020</b> e il <b>31/07/2020</b>	conservano la loro validità fino al <b>29/10/2020</b>	DL 17/03/2020 n.18 art.103 c.2 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza al 31/07/2020

